



COMUNE DI CERVASCA
(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. _____ del 16/07/2014**

INDICE

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - ACCERTAMENTO

Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 7 - RIMBORSI

Articolo 8 - CONTENZIOSO

Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 11 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

Articolo 12 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 13 - BASE IMPONIBILE

Articolo 14 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA

Articolo 15 - ABITAZIONE PRINCIPALE: DETRAZIONI

Articolo 16 - ASSIMILAZIONI

Articolo 17 - ESENZIONI

Articolo 18 – SOGGETTI ATTIVI

Articolo 19 - VERSAMENTI

Articolo 20 – DICHIARAZIONE

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 21- PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 22 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

Articolo 23 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 24 - BASE IMPONIBILE

Articolo 25 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 26 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 27 - VERSAMENTI

Articolo 28 - DICHIARAZIONE

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 29 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 30 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 31 - BASE IMPONIBILE

Articolo 32 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 33- ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 34 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 35 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 36 - OCCUPANTI LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 37 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 38 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 39 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 40 - ESCLUSIONI

Articolo 41 - ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 42 - VERSAMENTI

Articolo 43 - DICHIARAZIONE

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Cervasca dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Cervasca relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso nella persona del Responsabile del Servizio Tributi.

Articolo 4

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento per omessa dichiarazione, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente; sono svolte dal Comune o da soggetto affidatario, al Comune spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 5

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 6

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 e 3 sono ridotte a un terzo (D.L 201/2011 art. 13 di modifica dei: il c. 4 art. 14 D.Lgs 30/12/1992 e c. 3 art. 76 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507 con sostituzione delle parole “ad un quarto” e con l’inserimento del riferimento ai disposti art. 16 e 17 D.Lgs 18/12/1997 n. 472 già modificato dal comma 20 art. 1 L. 13/12/2010 n. 220 in “un terzo”) se entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene accertamento con adesione del contribuente così come normato dal regolamento comunale;
6. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo (ai sensi degli art. 16 e 17 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 così come modificati dall’art. 1 comma 20 L. 13/12/2010 n. 220) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi
7. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di tempo in tempo vigente ai sensi di legge . Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 7

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti ossia inferiori ad euro 2,07,

Articolo 8 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme anche regolamentari.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 9 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per quanto concerne i termini di controllo delle dichiarazioni sostitutive e/o istanze da parte dei cittadini si fa riferimento a quanto normato nelle misure organizzative per la verifica delle dichiarazioni sostitutive dei certificati e atti di notorietà in attuazione della L. 183/2011 e relative direttive al personale responsabile approvato con delibera GC 8/2012;
6. Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ARTICOLO 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria , d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltrech  dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta   il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli (*) , con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.
() Per i terreni agricoli il comma 2 art. 22 del D.L. 66/2014, prevede esenzione dell'imposta se ricadenti in aree montane e collinari, lo stesso prevede successivo D.M. di riclassificazione delle aree montane e collinari cui dovr  farsi riferimento al fine dell'esenzione o meno dall'imposta ai sensi del presente regolamento.*

Articolo 11 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Con la definizione di fabbricati e aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo precedente, si intende:

- **Per fabbricato** s'intende l'unit  immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione   soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui   comunque utilizzato.
- **Per area fabbricabile** s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilit  effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennit  di espropriazione per pubblica utilit . Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivit  dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione   applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una societ  di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui

mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- **Per terreno agricolo** s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile ossia: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- **Per abitazione principale** s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare **nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; se i due immobili sono situati invece in due comuni diversi e la residenza anagrafica e la dimora abituale sono determinati da effettive necessità (ad esempio per esigenze lavorative) sarà possibile che entrambi i componenti nucleo effettuino i pagamenti con le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze
- Per **pertinenze** dell'abitazione principale s'intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
 - o alla protezione delle piante;
 - o alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - o alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - o all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - o all'agriturismo;
 - o ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - o alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - o ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - o alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative

- e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- o all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

ARTICOLO 12

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero: i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
4. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale in quanto titolare di un diritto di abitazione;

ARTICOLO 13

BASE IMPONIBILE

1. **La base imponibile** dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. **Per i fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), **con esclusione** della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
 - c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - d) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - e) **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

- f) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
- 3. Per i terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
- 4. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano"** per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani;
- 5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14 ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.
- 6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992 ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato

sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

7. **Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto**, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
8. **Per le aree fabbricabili** ai sensi dell'art.5, comma 5°, del D.Lgs. n. 504/92 la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Annualmente, senza imperatività ma solo quale supporto utile ai fini valutativi, l'organo esecutivo fissa il valore delle aree fabbricabili utilizzabile quale base per il calcolo dell'IMU e per la conseguente attività di accertamento dell'imposta;

La quantificazione della base imponibile con l'utilizzo dei valori di cui al capoverso precedente non dà luogo ad accertamento a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata o asseverata, un valore superiore.

9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
10. **Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; deve presentare altresì la dichiarazione di variazione IMU relativa sia all'inizio che al termine del periodo di sussistenza delle condizioni di

inagibilità/inabitabilità.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile sono determinate le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione come a seguire:

“Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria come individuati dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia edilizia ed urbanistica.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono ognuna delle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) mancanti o con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;*
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) mancanti o con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;*
- c) mancanza di scale di accesso;*
- d) totale mancanza di impianto idrico sanitario;*
- e) totale mancanza di impianto elettrico;*
- f) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza totale dei serramenti interni ed esterni, mancanza totale di pavimenti, mancanza totale delle ringhiere), non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.*

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico, idrico, fognario o la mancanza di fossa per lo smaltimento delle acque reflue;

Sono fatte salve le situazioni di inagibilità o inabitabilità dovute a motivazioni igienico sanitarie riconosciute con provvedimento della A.S.L. competente per il territorio o derivanti da ordinanze sindacali di demolizione;

L'inagibilità o inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato. Inagibilità o inabitabilità di parte di un immobile potranno portare all'applicazione di riduzione solo in misura proporzionale.

I ruderi, e cioè quei fabbricati totalmente privi di copertura e con i muri perimetrali parzialmente o totalmente diroccati sono considerati alla stregua delle aree libere da fabbricati”

ARTICOLO 14

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

- 1.** L'aliquota è determinata con i modi e nei limiti previsti dalla Legge avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.
- 2.** Le aliquote possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono con effetto dal 1 gennaio

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente deliberata
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Articolo 15 **ABITAZIONE PRINCIPALE: DETRAZIONI**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 16 **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ARTICOLO 17 **ESENZIONI**

Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a. Gli immobili posseduti dallo Stato, e gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali (ad esempio biblioteche) di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (il Comune di Cervasca è a tale titolo ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare Ministero delle

- Finanze n. 9 del 14/6/1993);
- f. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
 - g. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Cervasca risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT
 - h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - k. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
 - m. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, al fine dell'ottenimento del beneficio di cui al presente comma il soggetto passivo presenta apposita dichiarazione IMU di variazione che ne dettagli gli estremi;

ARTICOLO 18

SOGGETTI ATTIVI

I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente,

la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta a lui riservata ai sensi dell'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 (quota gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 % e ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio).

Le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

ARTICOLO 19 **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato per le quote di rispettiva competenza **in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere fatto l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
4. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, o di pagamento di imposta annuale dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, o di soggetto in condizioni economiche di particolare disagio debitamente documentate e per importi superiori a Euro 516,46, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
7. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e/o successive disposizioni anche a livello regolamentare.
8. L'imposta deve essere corrisposta con l'utilizzo del modello F24 secondo le

disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs 9/7/1997 n. 241 e con le modalità previste dall'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per quanto concerne modello e codici tributo o a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale se istituito. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro un anno al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
10. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
11. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2,07 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta sugli immobili oggetto di tassazione, per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
12. Il pagamento va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 0,49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
13. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

ARTICOLO 20

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione non oltre il termine del 30 giugno all'anno successivo a quello in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva. utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 21 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi comprese abitazione principale e pertinenze, e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, dei terreni agricoli.

Articolo 22 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
 - c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 23 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 24

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 25

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente;
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 26

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione della aliquote, il consiglio Comunale ha la facoltà di introdurre detrazioni TASI a favore dell'abitazione

principale, dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dei cittadini italiani iscritti all'anagrafe italiani residenti estero;

2. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.
3. Sono previste riduzioni: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; deve presentare altresì la dichiarazione di variazione relativa sia all'inizio che al termine del periodo di sussistenza delle condizioni di inagibilità/inabitabilità.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile sono determinate le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione come a seguire:

“Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria come individuati dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia edilizia ed urbanistica.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono ognuna delle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) mancanti o con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;*
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) mancanti o con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;*
- c) mancanza di scale di accesso;*
- d) totale mancanza di impianto idrico sanitario;*

e) totale mancanza di impianto elettrico;

f) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza totale dei serramenti interni ed esterni, mancanza totale di pavimenti, mancanza totale delle ringhiere), non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico, idrico, fognario o la mancanza di fossa per lo smaltimento delle acque reflue;

Sono fatte salve le situazioni di inagibilità o inabitabilità dovute a motivazioni igienico sanitarie riconosciute con provvedimento della A.S.L. competente per il territorio o derivanti da ordinanze sindacali di demolizione;

L'inagibilità o inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato. Inagibilità o inabitabilità di parte di un immobile potranno portare all'applicazione di riduzione solo in misura proporzionale.

I ruderi, e cioè quei fabbricati totalmente privi di copertura e con i muri perimetrali parzialmente o totalmente diroccati sono considerati alla stregua delle aree libere da fabbricati"

Articolo 27 VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale ove istituito;
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di, giugno e dicembre, resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno; per il solo 2014 il versamento è previsto per il 16 ottobre anziché 16 giugno fermo restando il termine del 16 dicembre per il saldo;
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 2,07;
5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
8. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento, o con comunicazione successiva, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

Articolo 28

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 29

PRESUPPOSTO DELLA TASSA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici o residui non ingombranti provenienti, da fabbricati o altri insediamenti civili in genere; distributori di carburante, banchi di vendita, aree coperte a qualsiasi uso adibite nonché da ogni altra area scoperta ad uso privato produttiva di rifiuti;
 - b) i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma non pericolosi e assimilati agli urbani secondo i criteri stabiliti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 3/3/2004;
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle regolate da altre disposizioni normative comunitarie, e dalle rispettive norme nazionali di recepimento.

Articolo 30

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 31

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati con esclusione di quella parte con altezza minima inferiore a m. 1,5;
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m.1,50;

5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali e l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Articolo 32

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La tariffa è pertanto determinata sulla base del Piano finanziario adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nella quale vengono esplicitati i costi di cui al comma precedente;
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 33

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti

di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente con un massimo del 3%;

Art. 34

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 35

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione;
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 36

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e resa nota all'ente a mezzo di apposita dichiarazione di variazione in tal senso.
3. Nel caso di immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze, non utilizzati come abitazione principale, il numero degli occupanti viene stabilito in misura di due salvo diversa comunicazione rinvenibile da denuncia iniziale o di variazione;
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari alla somma dei numero di componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 37

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 38

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante quale prevalente dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività prevalente effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione o verificata dall'ufficio in sede di accertamento;
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 39

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 20%. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
4. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 40

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini;
- b) i locali dichiarati inagibili o inabitabili dalle autorità competenti;
- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti per ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le superfici adibite all'allevamento di animali e le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

1.1) Per i locali destinati a civile abitazione:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete;

1.2) Per i locali destinati ad usi diversi dalla civile abitazione:

- i locali condotti o utilizzati al Comune per l'erogazione dei servizi pubblici locali;
- i locali ed edifici destinati al culto esclusi quelli usati per attività collaterali;
- i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscano la produzione di rifiuti;
- le superfici di locali industriali occupate da macchinari di lavorazione compresi gli spazi necessari al loro utilizzo;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o sosta gratuita dei veicoli,
- i locali ed aree privi di arredi e sprovvisti di contatti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per i quali vi sia la cessazione presso i competenti enti di licenza, o atti autorizzatori all'esercizio di attività;
- le superfici dei locali o aree ove per caratteristiche strutturali o destinazione si formino di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti.

1.3) Per fruire dell'esclusione gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione la classificazione dell'attività, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
- comunicare entro il 28 di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per tipologia, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (secondo la classificazione CER).

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di

erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

- 3 La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 4 Tutte le circostanze che danno diritto ad esclusione dalla base imponibile devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione;
- 5 Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
- 6 Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri

Art. 41 **ESENZIONI E RIDUZIONI**

- 1 Sono esenti dal tributo: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2 Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 m dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica sino all'avvio della gestione porta a porta prevista per il mese di novembre 2014 data dalla quale il comma 2 non risulterà più applicabile;
3. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
4. Relativamente alle attività e, per i locali ove vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di riduzione del 30%;
5. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni:
 - del 50% per tettoie aperte;
 - del 30% in caso di interruzione del servizio pubblico per prolungati periodi di tempo a seguito di ordinanza sindacale emanate per circostanze eccezionali;
6. l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi imprevedibili, e

impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione alcuna;

7. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una individuata in quella più favorevole al contribuente.
8. Riduzione al 20% della sola quota variabile per le attività artigianali, industriali di produzione beni specifici, magazzini di deposito che avviano rifiuti al riciclo in base alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti, la riduzione è determinata applicando la formula:

$$\text{quota variabile tributo} \times \frac{\text{quantità rifiuti assimilati avviati al riciclo}}{\text{Quantità rifiuti potenziali}} \times 80\%$$

Ove:

- per quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;
- per quantità di rifiuti potenziale si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tributo e il coefficiente Kd della classe corrispondente;

Per l'ottenimento della riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno precedente distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero.

A seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui al comma precedente, l'eventuale riduzione spettante viene applicata dall'anno successivo;

9. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una individuata in quella più favorevole al contribuente.

Articolo 42 **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente ove predisposto;
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 3 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di, settembre, ottobre e novembre;
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 2,07.

6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Articolo 43 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e/o alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dal verificarsi delle predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: da un componente del nucleo familiare avente la maggiore età nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste

20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Magazzini depositi > di 1.000 mq.. con prevalente attività vendita ingrosso di generi non alimentari